



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA
Via M. Provenzali, 15 44042 Cento (FE)
Web: www.comune.cento.fe.it

ORDINANZA DEL SINDACO

n.75 /2010 di repertorio

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 15/04/2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per il commercio su aree Pubbliche- Mercati e Fiere;

Visto l'art. 3 dello stesso regolamento il quale stabilisce che il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, determina con apposita ordinanza gli orari di svolgimento del mercato;

Vista la precedente ordinanza del Sindaco Prot. 28056 del 27/11/2002 con la quale venivano stabiliti, gli orari di svolgimento dei mercati sul territorio comunale;

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 15/2009 con la quale venivano integrati gli orari di svolgimento di mercati e fiere sul territorio comunale e s.m.i.

Vista la nota Prot. 54164 del 18/11/2010, con la quale gli operatori del mercato che si svolge nel territorio del Comune di Cento, nella giornata di Giovedì a Cento, richiedevano lo slittamento dell'orario di chiusura del Mercato dalle ore 14:00 alle ore 14:30;

Dato atto che è volontà dell'Amministrazione accogliere la richiesta presentata dagli operatori commerciali del mercato che si svolge nel territorio del Comune di Cento, nella giornata di Giovedì a Cento;

Ritenuto di dover apportare modificazioni rispetto a quanto previsto al punto 1 dell'Ordinanza n. 15/2009;

Acquisito il parere favorevole di competenza delle principali rappresentanze delle associazioni di categoria del territorio centese;

Visto l'art. 28 comma 12 del Dlgs. 114/98 e l'art.50 comma 7 del Dlgs. 267/2000;

ORDINA

Il mercato che si svolge nel territorio del Comune di Cento, nella giornata di Giovedì a Cento si svolge con i seguenti orari:

- Inizio operazioni di vendita dalle ore **07:00**
- Fascia oraria di vendita non inferiore a 6 ore e non superiore a 7 ore
- Orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercantile: ore **06:00**
- Orario entro il quale deve essere occupato il posteggio : ore **08:30**
- Orario entro il quale deve essere liberato il posteggio: ore **14:30**
- Orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio (salvo che non ricorrano i motivi di cui all'art. 3 comma 4 lett. D) del citato regolamento: ore **12:00**
- Orario entro il quale gli operatori (spuntisti) devono presentarsi per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti: ore **08:30**

L'orario di vendita vige per tutti gli operatori a prescindere dalla tipologia delle merci trattate.

Cento, 10/12/2010

IL SINDACO
Dott.Flavio Tuzet.